



**CAMERA  
DI COMMERCIO  
MILANO**

# **Vademecum sui brevetti**

Guide sulla Proprietà Industriale

*A cura di:*

**Camera di Commercio di Milano**

***Area Sviluppo delle Imprese***

***Ufficio Brevetti e Marchi***

*Dicembre 2007*

**Camera di Commercio di Milano  
Ufficio Brevetti e Marchi**

Via Camperio 3  
20123 Milano  
Tel. +39 02 8515.5362  
Fax. + 39 02 8515.5631  
brevetti.mi@mi.camcom.it  
www.mi.camcom.it

**Vademecum sui brevetti**

## **Vademecum sui brevetti**

Per chi ha un'idea e non sa come proteggerla

**Supervisione guide:**

**Guglielmo Spettante**

Responsabile dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Milano

**Autori:**

**Marco Baccan** – Laureato a Milano in Ingegneria Civile Idraulica, si è specializzato sui temi dell'innovazione nelle imprese e della Proprietà Industriale presso il MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Dal 2001 è project manager dell'area Servizi alle Imprese di Alintec Scarl dove gestisce progetti di innovazione tecnologica e svolge consulenze nell'ambito della Proprietà Industriale. Docente in diversi corsi di introduzione alla Proprietà Industriale nell'ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. È inoltre responsabile del Punto di Informazione Brevettuale di Alintec Scarl.

### La Camera di Commercio di Milano per l'innovazione

Nello scenario attuale - in cui i cambiamenti del mercato globale comportano per le imprese la costante ricerca di nuove soluzioni - sostenere la nascita e lo sviluppo di idee innovative e promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie significa favorire un miglioramento della capacità competitiva e della produttività del sistema economico e, in ultima analisi, del territorio. Per questo la Camera di Commercio di Milano - al centro di quello straordinario addensamento produttivo, umano e culturale rappresentato dalla provincia ambrosiana, che vede protagoniste attive oltre 320.000 imprese - ha posto il tema dell'innovazione tra le priorità della sua azione di promozione e sviluppo del sistema economico e sociale.

#### Obiettivi

In particolare, la Camera di Commercio di Milano - *innovando il proprio modo di fare innovazione* - intende promuovere la costruzione di network virtuosi di conoscenze, specializzazioni e competenze per rendere diffuso e accessibile il grado di innovazione del sistema, facilmente fruibile soprattutto da parte di quelle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema imprenditoriale.

#### Le principali attività per l'innovazione

Le azioni intraprese in questi anni hanno puntato a:

- diffondere la cultura dell'innovazione e facilitare il trasferimento tecnologico;
- stimolare e sostenere l'innovazione nelle imprese con interventi diretti;
- promuovere la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti a difesa della Proprietà Intellettuale

***L'attività di sensibilizzazione alle tematiche dell'innovazione*** viene realizzata attraverso una serie di servizi di informazione, formazione e assistenza promossi in maniera sempre più capillare e decentrata sul territorio e tarati sulle esigenze specifiche delle diverse tipologie d'impresa. Diversi, inoltre, sono gli eventi realizzati per tenere vivo il dibattito su questi temi, alcuni ideati nell'ambito del Forum Net Economy, un luogo di incontro e di coordinamento per incentivare lo sviluppo del sistema locale della new economy, costituito nel 2002 da Camera di Commercio, Comune e Provincia di Milano.

Tramite l'Azienda Speciale INNOV-Hub, la Camera di Commercio di Milano assiste le imprese nel reperimento di fondi destinati all'innovazione. Dal 1° gennaio 2008 la rete degli Euro Info Centre e Innovation Relay Centre sono state unificate in un'unica nuova rete comunitaria a supporto delle imprese e dell'innovazione, Enterprise Europe Network, a cui la Camera di Commercio partecipa all'interno del consorzio Simpler composto da partner della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

***Il sostegno diretto alle piccole e medie imprese milanesi*** per incentivare l'introduzione di prassi innovative viene attuato tramite lo strumento tipico dei bandi di contributo, un'attività consolidata e centrale della Camera di Commercio che ha impegnato negli anni in questo campo risorse importanti: dal 2003 al 2006 sono stati complessivamente erogati più di 11 milioni e mezzo di euro di cui hanno beneficiato oltre 2600 imprese. In questa attività un impegno costante è stato quello di creare sinergie con altre Istituzioni (Comune e provincia di

Milano, Regione Lombardia) e promuovere iniziative sempre più mirate ad aspetti specifici e prioritari per la crescita aziendale. Sono state, così, progettate misure per favorire la nascita di nuove imprese innovative e creative, l'adozione di processi di brevettazione europea e internazionale, la promozione di innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione.

Nel 2006, nell'ambito dell' Accordo di Programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo è stato sperimentato nella sua prima edizione il "Bando innovazione per la competitività delle imprese lombarde", a cui ha partecipato anche la Provincia di Milano. Il bando ha messo a disposizione delle PMI della provincia di Milano 13 milioni di euro (di cui 4 milioni e mezzo l'impegno camerale) e ha registrato la partecipazione di quasi 800 imprese.

Nel corso del 2006 e del 2007 sono stati avviati diversi progetti "pilota" finalizzati a promuovere nuove forme di partnership fra la Camera di Commercio di Milano e accreditate società di livello internazionale, quali Pera Group, Global Startups, Material Connexion e Fondazione Steinbeis. Questi progetti hanno coinvolto complessivamente più di 1.000 imprese milanesi e lombarde, di settori e tipologie diverse.

Nelle attività di promozione della Camera di Commercio, particolare importanza rivestono, infine, gli ***strumenti a difesa della proprietà intellettuale***.

La provincia di Milano, infatti, detiene il primato italiano del numero di domande di brevetto per invenzione depositate, sia nazionali che internazionali. L'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio, oltre ad essere lo sportello (anche telematico) di ricezione delle domande per la concessione di un brevetto o la registrazione di un marchio, ha creato un centro PatLib per facilitare l'accesso all'informazione brevettuale e mettere a disposizione del pubblico uno spazio (anche virtuale) per le ricerche assistite negli archivi internazionali di brevetti e marchi. L'obiettivo perseguito è quello di diffondere e valorizzare gli strumenti a disposizione delle imprese a difesa del capitale intellettuale, sia con incentivi diretti, sia con i servizi di ricerca brevettuale e di informazione e/o assistenza in materia di proprietà intellettuale.

## INDICE

1 Che cos'è un brevetto? .....	7
2 Perché brevettare?.....	7
3 Oltre ai brevetti per l'invenzione, ci sono altre forme di protezione?	7
4 Convieni sempre brevettare? .....	8
5 Chi può brevettare? .....	8
6 Che cosa posso brevettare? .....	8
7 Come faccio a sapere se la mia invenzione è brevettabile? .....	9
8 Perché è importante ricercare i brevetti? .....	9
9 Se la mia idea inventiva è poco originale, cosa faccio?.....	10
10 Quanto dura il brevetto? .....	10
11 Quando conviene brevettare? .....	10
12 Dove brevettare? .....	10
13 Quanto costa brevettare?.....	11
14 Come è fatto un brevetto?.....	13
15 Se non sono capace di scrivere un brevetto, cosa faccio? .....	14
16 Come posso valorizzare il mio brevetto?.....	14
17 Se mi copiano, cosa faccio? .....	15
18 È possibile prevenire la contraffazione? .....	16
19 La galleria dei brevetti curiosi.....	17

## 1 Che cos'è un brevetto?

Il brevetto è un titolo che conferisce al suo titolare un monopolio, limitato nel tempo e nel territorio, per lo sfruttamento del trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Il monopolio ha l'obiettivo di assicurare al titolare del brevetto la redditività del suo investimento. In cambio della concessione del monopolio, il titolare del brevetto è obbligato a rendere pubblica l'invenzione, dopo 18 mesi dalla data di deposito, mettendola a disposizione della collettività al fine di incrementare l'attuale stato della tecnica. Tuttavia solo alla scadenza del monopolio temporaneo, l'invenzione può essere sfruttata commercialmente da chiunque.

## 2 Perché brevettare?

La prima considerazione che qualunque inventore dovrebbe fare è la seguente:

“Se ho investito molto tempo e denaro per la mia invenzione, allora devo trovare un modo che mi permetta di proteggere efficacemente le mie conoscenze affinché i miei concorrenti non si avvantaggino?”

Indubbiamente il brevetto è una delle forme di protezione della proprietà industriale più forte e maggiormente diffusa per la difesa dei sistemi tecnici.

Ma il brevetto può avere un ruolo importante non solo per la difesa dell'invenzione. Molti imprenditori brevettano ad esempio per aumentare il valore della propria azienda, per attirare investitori, per qualificare maggiormente il prodotto, per creare barriere in ingresso per i concorrenti, per creare nuove fonti di reddito.

## 3 Oltre ai brevetti per l'invenzione, ci sono altre forme di protezione?

Visto che il brevetto per invenzione è uno dei più diffusi strumenti di protezione della proprietà industriale, spesso accade che qualora le idee inventive non possano essere protette con un brevetto per invenzione, non vengano addirittura sviluppate ulteriormente perché considerate non difendibili.

Questo approccio rappresenta un errore strategico poiché la proprietà industriale non è protetta solo da brevetti per invenzione, ma anche da:

- **brevetti per modello di utilità** che proteggono i trovati che forniscono particolare efficacia o comodità d'uso a macchine o parti di esse;
- **design e modelli** che proteggono l'aspetto del prodotto o di una sua parte;
- **marchi** che proteggono i segni distintivi che contraddistinguono i prodotti o i servizi di un'impresa;
- **segreto industriale** che proteggono le informazioni sensibili e il know how dell'azienda;

Quindi di volta in volta si consiglia al lettore di valutare autonomamente o con il supporto di consulenti la migliore forma di protezione da adottare.

## 4 Convieni sempre brevettare?

Dopo aver illustrato le diverse forme di protezione alternative e complementari al brevetto per invenzione, ha senso porsi la seguente domanda: “Convieni sempre brevettare?”

Iniziamo da una prima considerazione connessa al fatto che **il brevetto viene pubblicato dopo 18 mesi** dalla data di deposito. Ciò significa che i concorrenti verranno a conoscenza dell’invenzione e del modo di realizzarla senza poterla naturalmente riprodurre. Quindi, per poter impostare una corretta strategia brevettuale, è importante **valutare il livello di imitabilità** dell’invenzione.

L’invenzione sarà chiaramente visibile o comunque facilmente identificabile nel prodotto che arriverà sul mercato? Se la risposta è no, come nel caso di invenzioni relative ai processi, potrebbe convenire non brevettare e proteggere l’invenzione con il segreto industriale. Anche se la mia invenzione è identificabile nel mio prodotto, è facilmente riproducibile? Se la risposta è no, come nel caso di invenzioni relative a miscele di sostanze chimiche il cui dosaggio di ogni componente è difficilmente quantificabile, potrebbe convenire all’inventore non divulgare il suo know how tramite un brevetto, ma mantenere il segreto industriale.

Con queste semplici considerazioni si vuole sottolineare l’importanza di impostare una corretta strategia in termini di protezione del patrimonio intellettuale dell’azienda per poter garantire e mantenere nel tempo quel vantaggio competitivo derivato dalle invenzioni.

## 5 Chi può brevettare?

Possono presentare domanda di brevetto sia persone fisiche, quindi qualunque cittadino italiano, sia persone giuridiche come società, associazioni ecc. con sede in Italia.

I richiedenti stranieri, cittadini e imprese, possono depositare una domanda di brevetto in Italia se hanno un domicilio o se hanno una filiale in Italia.

## 6 Che cosa posso brevettare?

In generale è possibile brevettare qualsiasi soluzione tecnica a un problema tecnico, suscettibile di essere realizzata e applicata nel settore della produzione di beni e servizi.

Ciò significa che si possono brevettare prodotti come macchine e i loro componenti, sostanze chimiche e miscele di sostanze, farmaci ecc.

Si possono brevettare anche procedimenti o processi di produzione come ad esempio processi di lavorazione o processi biologici.

Tutte le invenzioni devono essere nuove, implicare un’attività inventiva ed essere atte ad avere un’applicazione industriale.



Tuttavia la normativa stabilisce una serie di casi in cui non è possibile brevettare.

Non si possono brevettare le scoperte, le idee, i concetti, le teorie scientifiche e i metodi matematici. Non si possono brevettare nemmeno le regole dei giochi, i metodi didattici, i processi organizzativi, i procedimenti diagnostici, terapeutici e chirurgici da applicare al corpo umano e animale.

Infine non sono brevettabili i programmi per elaboratori in quanto tali.

## 7 Come faccio a sapere se la mia invenzione è brevettabile?

Come si è scritto in precedenza, per essere tutelabili con un brevetto, le invenzioni devono rispettare determinati requisiti. I trovati non devono ricadere in una delle casistiche imposte dalle norme, viste in precedenza, e devono rispondere ai seguenti requisiti:

- **novità:** l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica nota e non deve essere divulgata o resa nota al pubblico in Italia e all'estero;
- **attività inventiva:** l'invenzione deve essere frutto di uno sforzo inventivo che va oltre alla normale evoluzione della tecnica;
- **industrialità:** l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione o avere un'applicazione industriale;
- **liceità:** l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume;

Per ulteriori approfondimenti sui requisiti di brevettabilità, si rimanda alla **“Guida ai Brevetti per invenzione e per modello di utilità”** della Camera di Commercio di Milano.

## 8 Perché è importante ricercare i brevetti?

Come abbiamo già accennato i brevetti dopo 18 mesi dalla data di deposito vengono pubblicati. Inoltre, come prevede la normativa, il testo del brevetto deve descrivere in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo sia in grado di attuarla. Questo significa che nei brevetti è contenuta una notevole quantità di informazioni tecniche. Si stima che l'80% delle informazioni tecniche riportate nei brevetti non sono pubblicate altrove. Si stima, inoltre, che il 30% della spesa in ricerca e sviluppo è “sprecata” per duplicare un lavoro già effettuato da altri.

Ricercare informazioni brevettuali è quindi molto utile per monitorare l'evoluzione dello stato dell'arte di particolari tecnologie, per sorvegliare l'attività brevettuale dei concorrenti, per cercare opportunità di licenze, per verificare la brevettabilità di un'invenzione, per verificare eventuali casi di contraffazione, per fare ricerche di mercato ecc.

Per poter eseguire ricerche brevettuali ci sono diversi modi: si può andare presso il **centro PATLIB della Camera di Commercio di Milano** oppure utilizzare banche dati disponibili in rete come il data base gratuito **ep.espacenet.com dell'Ufficio Europeo Brevetti** tramite il quale è possibile cercare brevetti a livello mondiale oppure utilizzare le banche dati brevetti gratuite, se disponibili, dei diversi Uffici Brevetti Nazionali.

Tra le banche dati brevetti nazionali più importanti si cita quella **dell'Ufficio Brevetti e Marchi Americano** ([www.uspto.gov/patft/index.html](http://www.uspto.gov/patft/index.html)) in cui si possono fare chiaramente ricerche solo su brevetti americani.

## 9 Se la mia idea inventiva è poco originale, cosa faccio?

Quando si ha di fronte un'invenzione che ha un contenuto inventivo tale da non meritare il brevetto per invenzione, si potrebbe pensare la possibilità di proteggerlo con un brevetto **per modello di utilità**.

I modelli di utilità sono quei nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Va subito evidenziato che il brevetto per modello d'utilità ha delle limitazioni rispetto al brevetto per invenzione. Il brevetto per modello di utilità non potrà mai proteggere un processo. Comunemente si attribuisce il brevetto per modello di utilità a quei trovati che hanno un **“minor livello di inventività”**.

## 10 Quanto dura il brevetto?

Il **brevetto per invenzione industriale** ha una durata di **venti anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere ulteriormente rinnovata, né può esserne prorogata la durata.

Il **brevetto per modello di utilità** ha una durata di **dieci anni** dalla data di deposito della domanda.

## 11 Quando conviene brevettare?

In generale **conviene brevettare il prima possibile**. Invece l'approccio più comune tra gli inventori è quello di portare agli estremi sviluppi l'invenzione prima di depositare una domanda di brevetto. Questa strategia potrebbe comportare alcuni rischi. Prima di tutto posticipare la protezione potrebbe dare la possibilità ad altri di brevettare per primi la stessa invenzione. Inoltre più tardi si protegge l'invenzione più si corre il rischio di divulgare involontariamente l'invenzione distruggendo uno dei requisiti di brevettabilità.

È preferibile quindi brevettare l'invenzione anche se non si sono ancora perfezionate tutte le forme d'attuazione. Se in seguito al deposito del brevetto ci dovessero essere perfezionamenti significativi dell'invenzione originale, si avrà sempre la possibilità di proteggerli con brevetti successivi.

## 12 Dove brevettare?

L'inventore quando si troverà a prendere la decisione di scegliere in quali Paesi proteggere la sua invenzione, dovrà chiedersi:

- in quali Paesi intendo vendere la mia invenzione che voglio brevettare?
- in quali Paesi verrà prodotta la mia invenzione?
- in quali Paesi potrebbe essere concessa in licenza l'invenzione?
- in quali Paesi voglio mettere delle barriere in ingresso ai miei possibili concorrenti?
- in quali Paesi potrà essere prodotto dai miei possibili concorrenti?

Le risposte a queste domande dovranno essere date tenendo conto che:

- la brevettazione ha dei costi significativi, proporzionali al numero di Paesi in cui si vuole proteggere;
- l'invenzione non è detto che raggiungerà in tempi brevi il mercato o che coprirà tutti i costi di brevettazione.

In questo contesto, si suggerisce, soprattutto per i singoli inventori e per le piccole imprese che tipicamente hanno un budget limitato, di procedere con un primo deposito italiano della domanda di brevetto per via dei costi limitati, perché il mercato italiano rientra quasi sicuramente tra quelli di interesse e anche per acquisire il diritto di priorità dell'invenzione. Infatti, a partire dalla data del deposito in Italia, l'inventore ha **12 mesi di tempo per decidere se e dove estendere la domanda di brevetto** mantenendo come data di deposito quella del primo deposito nazionale.

Per estendere all'estero una domanda di brevetto ci possono essere sostanzialmente tre strategie:

1. **Depositi nazionali:** la strategia è quella di fare una serie di depositi nazionali. Questa soluzione può convenire se il numero di depositi è limitato (due o tre);
2. **Deposito della domanda di brevetto europeo:** nel caso che si volesse proteggere la propria invenzione solo nel mercato europeo allora potrebbe convenire depositare la domanda di brevetto europeo<sup>1</sup>;
3. **Deposito di domanda di brevetto internazionale nell'ambito del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT):** qualora si volessero proteggere sia Paesi europei sia paesi extraeuropei allora potrebbe convenire depositare un'unica domanda di brevetto internazionale designando i Paesi di interesse. Altro vantaggio che rende conveniente l'adozione della procedura di deposito PCT è la possibilità di posticipare i costi delle diverse fasi nazionali<sup>2</sup> che rappresentano la parte più consistente delle spese di brevettazione.

## 13 Quanto costa brevettare?

I costi di brevettazione si possono suddividere sostanzialmente in tre tipologie che caratterizzano le diverse fasi della procedura di brevettazione. Le tipologie di costo si possono quindi sintetizzare in:

- **costi di deposito;**
- **costi di esame e concessione;**
- **costi di mantenimento.**

Inoltre i costi sopradescritti sono formati in generale da:

- **Le tasse governative;**

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti sulla procedura di deposito di domanda di brevetto europeo e sulla Convenzione del Brevetto Europeo si rimanda alla "Guida Brevetti per invenzione e per modello d'utilità" della Camera di Commercio di Milano.


<sup>2</sup> Per approfondimenti sulla procedura PCT e sul Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti si rimanda alla "Guida Brevetti per invenzione e per modello d'utilità" della Camera di Commercio di Milano.

- Gli onorari dei consulenti in proprietà industriale.

Va ricordato che il richiedente della domanda di brevetto non è necessariamente obbligato a farsi rappresentare nelle fasi di deposito da un mandatario abilitato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Qualora il richiedente depositasse direttamente la domanda di brevetto, i costi di brevettazione coinciderebbero con le tasse governative.

Se in Italia i costi, comprensivi di onorari dei consulenti in proprietà industriale, rimangono contenuti entro poche migliaia di euro, l'entità dei costi cambia di molto quando si procedono a depositi all'estero.

Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza l'analisi redatta dall'Ufficio Brevetto Europeo sui costi relativi alla procedura di brevettazione europea convalidata in 8 Paesi e mantenuta in vita per 10 anni. Anche se risale al 1999, l'analisi permette di fornire preziose indicazioni sull'entità degli investimenti che il titolare del brevetto deve sostenere nell'arco di una decina d'anni.



## 14 Come è fatto un brevetto?

Una domanda di brevetto è composta dai seguenti elementi:

1. **Titolo:** deve esprimere brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo dell'invenzione al fine di consentire il reperimento del brevetto (e quindi deve essere facilmente accessibile ai terzi).
2. **Riassunto:** ha solo fini di informazione tecnica, deve contenere un riassunto conciso (non più di 150 parole) sul contenuto dettagliato presente nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni. Esso dovrebbe indicare l'ambito tecnico di pertinenza dell'invenzione e dovrebbe permettere una chiara comprensione del problema tecnico, il nocciolo della soluzione al problema tecnico mediante l'invenzione e l'uso principale di quest'ultima.
3. **Descrizione e disegni:** l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (se ciò non fosse possibile il brevetto sarebbe nullo). La descrizione ha la funzione di poter divulgare l'invenzione e renderla attuabile, da parte di una persona esperta, dopo la scadenza del termine della privativa. La descrizione è una parte fondamentale della domanda di brevetto e deve essere strutturata in modo adeguato. È a formato libero, tuttavia vi sono delle regole scritte e convenzioni non scritte che portano ad una struttura preferibilmente composta dalle seguenti parti:
  - un'**indicazione sul campo tecnico** cui si riferisce l'invenzione;
  - un **resoconto sulla tecnica di base** che può essere considerata utile per capire l'invenzione (lo stato dell'arte): dalla descrizione dell'arte nota, l'autore dell'invenzione definisce il problema tecnico che ha risolto o intende risolvere. Vengono tipicamente presi in considerazione i difetti dell'arte nota che l'invenzione da brevettare dovrebbe superare;
  - un **sommario dell'invenzione:** in questa parte si descrivono brevemente gli aspetti salienti dell'invenzione e i relativi vantaggi;
  - una breve **descrizione delle figure** in tutti i disegni indicante i loro numeri. I disegni sono utilizzati se necessari alla comprensione dell'invenzione;
  - la **descrizione dell'invenzione** tale per cui il problema tecnico e la sua soluzione siano comprensibili. Solitamente per chiarezza espositiva, viene descritta la struttura dell'invenzione e quindi le modalità di funzionamento;
  - un resoconto dettagliato di almeno un **modo di realizzazione dell'invenzione** rivendicata.
  - una **dichiarazione** su come l'invenzione sia suscettibile di **applicazione industriale:** qualora dalla descrizione dell'invenzione non fosse evidente, va indicato esplicitamente in quale modo l'invenzione possa avere un'applicazione industriale.
4. **Rivendicazioni:** indicano ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto con lo scopo di definire l'oggetto dell'esclusiva. Ogni brevetto ne deve contenere almeno una. Si può intuire subito che le rivendicazioni sono una delle parti più importanti e più complesse del brevetto. Tramite le rivendicazioni, l'invenzione viene descritta nella sua più ampia generalità consentita e nei suoi vari aspetti. Il tenore delle rivendicazioni definisce i limiti di protezione del brevetto.

## 15 Se non sono capace di scrivere un brevetto, cosa faccio?

Il richiedente deve tener presente che, specialmente nel caso di brevetti, il testo sarà ciò che determinerà la portata e la solidità del monopolio ottenuto e, pertanto, il valore reale della proprietà industriale. Quindi, le scelte prese durante la redazione del testo brevettuale e, in seguito, nell'iter procedurale di brevettazione potrebbero avere effetti più o meno favorevole sull'ambito di protezione dell'invenzione.

Per superare questo aspetto, si consigliano due possibili soluzioni:

- se il **budget dedicato alla proprietà industriale è molto limitato** e se si vuole depositare solo una domanda di brevetto nazionale, come spesso succede per i singoli inventori, lo stesso richiedente potrebbe scrivere il brevetto seguendo ad esempio le istruzioni contenute nella **Guida sui brevetti per invenzione e per modelli di utilità della Camera di Commercio di Milano**, oppure seguendo come modello la struttura di un brevetto scritto da un consulente in Proprietà Industriale. Per quanto concerne la gestione della procedura di deposito della domanda, il richiedente può rivolgersi direttamente all'ufficio competente di una qualsiasi Camera di Commercio o in alternativa **seguire le istruzioni per il deposito, scaricabili dal sito della Camera di Commercio di Milano**;
- se invece non ci sono particolari vincoli restrittivi sul budget e se si vuole costituire un portfolio di più brevetti anche internazionali, come spesso succede per le aziende, si consiglia al richiedente di rivolgersi ad un consulente abilitato, in possesso delle conoscenze tecniche e legali necessarie a preparare e seguire l'iter completo della domanda nelle sue diverse fasi.

I consulenti in proprietà industriale sono professionisti qualificati e profondi conoscitori delle leggi riguardanti la PI. Oltre a consigliare sui diversi aspetti legali, scrivere e depositare i documenti brevettuali, mantengono la corrispondenza con l'Ufficio Brevetti per conto del richiedente e lo rappresentano durante tutto l'iter procedurale della pratica o rappresentano il titolare del brevetto in occasione di eventuali opposizioni sollevate da terzi.

I consulenti in proprietà industriale seguono un codice deontologico in cui è previsto tra l'altro il vincolo del segreto professionale.

I nominativi dei consulenti sono raccolti nella banca dati del sito dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ([www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)).

## 16 Come posso valorizzare il mio brevetto?

La prima possibilità per trarre guadagno dal diritto esclusivo derivante da un brevetto, è indubbiamente **applicare direttamente l'invenzione a un prodotto** o processo e successivamente venderlo.

Una seconda possibilità è di **cedere la titolarità parziale o totale del brevetto ad altri** dietro un corrispettivo. Questa modalità è spesso adottata dal singolo inventore che non possiede capacità produttive e intende massimizzare il guadagno in breve tempo.

Una terza possibilità è di concedere **ad altri, mediante contratti di licenza, l'opportunità di realizzare l'invenzione** dietro un adeguato corrispettivo. Questa modalità è tipicamente adottata dai centri di ricerca pubblici e privati e dalle università. Ormai anche le aziende, sempre più spesso, decidono di licenziare la propria tecnologia ad altre imprese, qualora siano impossibilitati a fare investimenti per attuarla oppure per entrare in

mercati altrimenti preclusi. La licenza è quindi un contratto che prevede la concessione dei diritti di fabbricazione e sfruttamento economico del brevetto dietro pagamento di un corrispettivo da parte del licenziatario tramite una parte fissa (*lump sum*) e/o una parte variabile (*royalty*).

## 17 Se mi copiano, cosa faccio?

Perché investire tempo e denaro se poi tutti mi possono copiare indisturbati?

Questa domanda viene posta sempre più spesso dalle aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che devono vivere nell'attuale economia di mercato falsata sempre più dal fenomeno della falsificazione e della concorrenza sleale.

Molte piccole e medie imprese hanno avuto spiacevoli esperienze, dipendenti infedeli, concorrenti sleali, contraffattori senza scrupoli che hanno violato i loro diritti arrecando importanti danni economici e d'immagine.

Si tratta di una comprensibile frustrazione che nasce però da una diffusa disinformazione e inconsapevolezza dell'esistenza di strumenti di difesa della Proprietà industriale.

Innanzitutto distinguiamo il **fenomeno della contraffazione** da quello più generico dell'**imitazione**. Il fenomeno della contraffazione è rilevante ai fini giuridici, ossia sanzionabile penalmente ed oggetto del risarcimento, se l'oggetto contraffatto sia stato preventivamente e adeguatamente protetto dal legittimo proprietario.

In altri termini, per preventiva e adeguata protezione si intende l'esistenza di un deposito o di una registrazione di un diritto di proprietà industriale (brevetto per invenzione o per modello di utilità, marchio ecc...).

Il titolare di un diritto di proprietà industriale potrà così ricorrere al giudice e richiedere sia la cessazione della violazione del suo diritto, con il ripristino in tempi ristretti della situazione di legalità turbata dall'atto di contraffazione, sia il risarcimento del danno.

Per contrastare questo fenomeno le istituzioni hanno adottato alcuni provvedimenti normativi volti a rafforzare gli strumenti di tutela a disposizione delle imprese. Una delle norme più rilevanti approvate in questi ultimi anni è stata quella che ha permesso di devolvere la competenza esclusiva di tutte le cause riguardanti i diritti di proprietà industriale a 12 sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Questo accentramento favorisce non soltanto la specializzazione dei giudici, ma anche la riduzione dei tempi delle pronunce.

Perché si abbia contraffazione è sufficiente che un'altra azienda abbia utilizzato un'invenzione, un disegno o modello industriale oppure un marchio senza l'autorizzazione del legittimo titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento. L'eventuale malafede è, infatti, richiesta per poter dare avvio all'azione legale, ma sarà presa in considerazione nel momento in cui il giudice dovrà pronunciarsi sul merito della questione e stabilire il risarcimento del danno.

Se il titolare dei diritti di Proprietà industriale ha un fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto possa subire un danno grave e irreparabile, può ottenere dal giudice ordinario l'adozione delle **misure cautelari, quali: il sequestro, l'inibitoria e la descrizione**.

Il **sequestro e l'inibitoria** sono destinati ad arrestare la presunta condotta illecita, rendendo indisponibili al presunto contraffattore le apparecchiature utilizzate per la produzione.



La **descrizione**, invece, consiste nell'accesso ai luoghi della contraffazione da parte dell'ufficiale giudiziario per effettuare un resoconto della scena e preconstituire così le prove per il successivo giudizio.

A conclusione del giudizio di merito, una volta accertata la responsabilità del contraffattore, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni civili:

- il **risarcimento del danno**, sempre che ci sia stata colpa o dolo del contraffattore;
- l'**inibitoria**, ovvero l'ordine del giudice di astenersi per l'avvenire dalla reiterazione della condotta illecita;
- la **condanna al pagamento di una penale** per il caso di contravvenzione all'inibitoria;
- la **pubblicazione della sentenza** a spese del contraffattore su uno o più giornali e/o l'invio di comunicati ai clienti o alle imprese del settore con cui si dà notizia della sentenza;
- la **rimozione o la distruzione degli esemplari contraffatti** o la loro assegnazione in proprietà al titolare del diritto leso.

Per approfondire il delicato tema della contraffazione, si consiglia di visitare i siti dei seguenti enti:

**Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione** ([www.aclc.gov.it](http://www.aclc.gov.it));

**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** ([www.uibm.gov.it/contraffazione](http://www.uibm.gov.it/contraffazione));

**Desk per l'assistenza legale alle imprese – Istituto per il Commercio Estero** ([www.ice.it](http://www.ice.it));

**Agenzia delle Dogane** ([www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it));

**Guardia di Finanza** ([www.guardiadifinanza.it](http://www.guardiadifinanza.it)).

## 18 È possibile prevenire la contraffazione?

Esistono sia **strumenti contrattuali** sia **strumenti tecnologici** di protezione che gli imprenditori possono adottare per prevenire o almeno rendere più difficile la contraffazione.

Il primo passo che l'imprenditore deve affrontare è sicuramente poter **controllare, tramite gli aspetti contrattuali, le fonti di approvvigionamento, i canali di distribuzione, i licenziatari e la circolazione delle informazioni riservate aziendali**.

In generale perché si abbia la prova della contraffazione e la possibilità anche di quantificarne l'entità, bisogna essere in grado di distinguere il prodotto originale da quello contraffatto.

Una possibile misura di prevenzione che vada in questa direzione consiste nell'inserire all'interno del prodotto o del servizio, prima di commercializzarlo, dei dispositivi o dei sistemi che permettano di agevolare l'identificazione e il riconoscimento di un prodotto originale da quello contraffatto.

Ad esempio con l'inserimento di **maker** si potrebbe favorire la rilevazione di violazione dei diritti di proprietà industriale in prodotti di cui si sospetta la contraffazione.

Altri sistemi di prevenzione possono essere ad esempio le **microscritture** che rappresentano strumento di autenticazione del prodotto costituito da scritte miniaturizzate visibili solo attraverso sofisticate apparecchiature, normalmente apposte sul documento che accompagna il prodotto o sulla confezione oppure gli **ologrammi** che sono sostanzialmente delle immagini i cui colori variano a seconda dell'angolo visuale dell'osservatore. Gli ologrammi sono solitamente posti sui prodotti per mezzo di un adesivo inciso lungo delle linee già tratteggiate, di modo che se rimosso si spezzi.



## 19 La galleria dei brevetti curiosi<sup>3</sup>

Fin qui abbiamo cercato di fornire al lettore le principali informazioni per iniziare ad orientarsi nel mondo, non sempre semplice, della Proprietà Industriale. Tuttavia il brevetto di per sé è solo uno strumento, anche se potente, messo a disposizione per proteggere e valorizzare l'invenzione. Ciò significa che chi è in possesso di un brevetto non significa necessariamente che avrà dei ritorni economici. Solo le buone idee adeguatamente protette portano a ritorni economici interessanti.

Infatti, tutto ciò che soddisfa i requisiti di brevettabilità può essere certamente brevettato, ma questo non significa che si tratti di buone idee. A dimostrazione di quanto detto, si vogliono proporre alcune stravaganti ed insolite invenzioni che si possono incontrare curiosando tra i brevetti di tutto il mondo!

---

<sup>3</sup> I brevetti sono stati tratti da “Gallery of Obscure Patents” di Delphion ([www.delphion.com](http://www.delphion.com))

La prima invenzione della galleria dei brevetti curiosi riguarda un sistema per comporre dei pantaloni con diversi stili!



US006

**United States Patent** [1.9]

[11] **Patent Number:** 6, [REDACTED]

[45] **Date of Patent:** Dec. 19, 2000

[54] **PANTS SEPARABLE AT CROTCH FOR STYLE MIXING**

[76] **Inventor:** [REDACTED]

[21] **Appl. No.:** 09/405,969

[22] **Filed:** Sep. 27, 1999

[51] **Int. Cl.<sup>7</sup>** ..... A41D 1/06

[52] **U.S. Cl.** ..... 2/234; 2/227

[58] **Field of Search** ..... 2/254, 2/27, 2/28, 2/238, 405, 219, 220, 221, 235, 236, 237, 312, 333, 408, 301, 319

[56] **References Cited**

**U.S. PATENT DOCUMENTS**

D. 231,155	4/1974	Bowcut	.....	D2/2
238,574	3/1881	Clyde	.....	2/227
1,860,433	5/1932	Reesbaum	.....	2/227
2,166,514	7/1939	Zapts	.....	2/67
2,703,404	3/1955	Lawson	.....	2/79
3,623,419	7/1974	Breitbart	.....	2/227

4,215,435	8/1980	Miele	.....	2/227
1,551,684	11/1983	Cadoret	.....	2/227
5,010,595	4/1991	Stradley	.....	2/227
5,398,586	2/1997	Munjune	.....	2/227
5,983,401	11/1999	Obama	.....	2/227

**OTHER PUBLICATIONS**

Gershman, Maurice: Journal of the American Medical Assn., vol. 168, p. 930, Oct. 1958.

*Primary Examiner*—John J. Calvert


*Assistant Examiner*—Alissa L. Hoey

*Attorney, Agent, or Firm*—John V. Stewart

[57] **ABSTRACT**

A pair of pants that is easily separable at the crotch into right and left leg portions. Each leg portion is selected from a set of various styles to flexibly create a custom mixed or matched style for a given wearing of the pants. A closure system is provided for quick and convenient separation and re-combination of the leg portions while also providing secure use of the pants.

**8 Claims, 2 Drawing Sheets**



La seconda invenzione riguarda invece un "sistema innovativo" per evitare di mangiare. Una maschera dotata di lucchetti che risolve il problema tecnico di ingerire del cibo!

**United States Patent** [19]

[11] 4, [REDACTED]

[45] Aug. 17, 1982

[54] ANTI-EATING FACE MASK

[76] Inventor: [REDACTED]

[21] Appl. No.: 134,557

[22] Filed: Mar. 27, 1980

[51] Int. Cl.<sup>3</sup> ..... A61F 5/56

[52] U.S. Cl. .... 128/136

[58] Field of Search ..... 128/133, 136, 137

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

853,025	5/1907	McCalmont	128/133
1,297,842	3/1919	Harlee	128/136
1,629,892	5/1927	Storms	128/136
2,276,612	3/1942	Ellis	128/136


3,189,073	6/1965	Todd	128/133
3,818,906	6/1974	Stubbs	128/136

Primary Examiner—Kyle L. Howell  
 Assistant Examiner—C. W. Shedd  
 Attorney, Agent, or Firm—Blair, Brown & Kreten

[57] ABSTRACT

An anti-eating face mask which includes a cup-shaped member conforming to the shape of the mouth and chin area of the user, together with a hoop member and straps detachably engageable with a user's head for mounting the cup-shaped member in overlying relationship with the user's mouth and chin area under the nose thereby preventing the ingestion of food by the user.

2 Claims, 3 Drawing Figures



L'ultima invenzione riguarda un pupazzo da applicare su un dito di una persona. Il pupazzo si anima tramite il movimento del dito!



US005

**United States Patent** [19]

[11] **Patent Number:** 5,

[45] **Date of Patent:** Nov. 3, 1998

[54] **TOE PUPPET**

[76] Inventor: [Redacted]

[21] Appl. No.: 794,294

[22] Filed: Feb. 3, 1997

**Related U.S. Application Data**

[63] Continuation of Ser. No. 553,885, Nov. 6, 1995, abandoned.

[51] **Int. Cl.<sup>6</sup>** ..... A63H 03/14

[52] **U.S. Cl.** ..... 446/366; 446/26; 446/327

[58] **Field of Search** ..... 446/26, 327, 328, 446/329, 486, 359, 365, 366, 367

[56] **References Cited**

**U.S. PATENT DOCUMENTS**

D. 292,811	11/1987	Fogarty et al. ....	D21/153
D. 304,052	10/1989	Dickens .....	D21/153
752,607	2/1904	Thowless .	
1,008,619	11/1911	Spear .....	446/99
1,269,056	6/1918	Criest .....	446/366
1,545,120	7/1925	Boggio .....	446/366
2,155,665	4/1939	Leeper .	
2,187,407	1/1940	Stone .	
2,621,440	12/1952	Stone .	
2,624,155	1/1953	Boyce .....	446/367
3,226,849	1/1966	Rosen .....	446/329
3,442,267	5/1969	Krygier .....	446/26
3,501,144	3/1970	Schmidt .	
3,611,628	10/1971	Noble et al. .	

3,911,618	10/1975	Gerst .	
3,918,180	11/1975	Chamberlin .....	446/327
4,148,151	4/1979	Ulrich .....	446/367
4,173,842	11/1979	Bahner .	
4,518,366	5/1985	Fultz et al. ....	446/366
4,992,070	2/1991	Mullen et al. ....	446/327
5,299,967	4/1994	Gilbert .....	446/366

**FOREIGN PATENT DOCUMENTS**

7644	5/1922	Germany .....	446/366
1301966	8/1969	Germany .....	446/366
21268	of 1900	United Kingdom .....	446/367

**OTHER PUBLICATIONS**

"Finger Fun", Washington Post, Mar. 22, 1959, p. c8.

*Primary Examiner*—Robert A. Hafer  
*Assistant Examiner*—Jeffrey D. Carlson  
*Attorney, Agent, or Firm*—Andrus, Scealess, Starke & Sawall

[57] **ABSTRACT**

A puppet is adapted to be mounted on a single human digit for providing animated motion of a figurine responsive to movement of the single human digit. The puppet comprises a hollow, elastic cap having an interior wall defining a cavity into which the single human digit is snugly received. The cap includes a resilient neck portion for supporting the figurine at a distance spaced from the single human digit such that movement of the single human digit causes the neck portion and the figurine to oscillate to and fro under the influence of the weight of the figurine.

11 Claims, 1 Drawing Sheet

